



COMUNE di GRAFFIGNANO
Provincia di Viterbo

COPIA

ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE

N. 54 del 06-10-2026
N. Reg. Generale 57

IL SINDACO

OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN PARTE DI PIAZZA UMBERTO I, dal 08/10/2026 al 07/10/2027.

VISTO l'art. 3, comma 1, n. 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - "Nuovo Codice della Strada", secondo cui per area pedonale si intende la "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi";

CONSIDERATO che si rende necessario garantire la libera e sicura circolazione pedonale in una porzione di Piazza Umberto I, precisamente nell'area retrostante il Monumento ai Caduti e adiacente ai civici 14, 16 e 24, attualmente utilizzata anche in modo promiscuo da veicoli a motore e pedoni;

CONSIDERATO, altresì, che parte della predetta area è interessata dalla presenza di un'attività produttiva e che, pertanto, si rende necessario disciplinare adeguatamente l'accesso e la circolazione dei veicoli, contemperando le esigenze dell'attività con quelle di sicurezza e tutela della pubblica incolumità;

RAVVISATA la necessità di tutelare la sicurezza dei bambini, dei genitori e di tutti i cittadini che frequentano e utilizzano l'area, evitando situazioni di promiscuità tra la circolazione pedonale e quella dei veicoli a motore;

VISTI:

- gli artt. 5, comma 3, 7 e 38, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - "Nuovo Codice della Strada";

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito, per le motivazioni sopra indicate;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI ISTITUIRE**, in via temporanea, un'**AREA PEDONALE** in una porzione di Piazza Umberto I, precisamente nell'area retrostante il "Monumento ai Caduti" e adiacente ai civici 14, 16 e 24.

2. **DI VIETARE**, all'interno dell'area pedonale, la circolazione e la sosta dei veicoli, con le eccezioni previste dalla normativa vigente e dal presente provvedimento.

3. **DI STABILIRE** che il divieto di cui al precedente punto 2 sia vigente tutti i giorni, **dal 08 ottobre 2026 al 07 ottobre 2027**.

4. **DI STABILIRE** che l'area pedonale sia delimitata mediante il posizionamento di **n. 4 fioriere in legno**, opportunamente collocate in modo da impedire l'accesso ai veicoli e, al contempo, garantire le necessarie condizioni di sicurezza e accessibilità.

5. **DI CONSENTIRE** il transito con autovetture esclusivamente per comprovate esigenze di emergenza e necessità, previa autorizzazione/richiesta alla Polizia Locale, fatto salvo il transito dei mezzi di soccorso e degli altri veicoli per i quali la normativa vigente prevede specifiche deroghe.

6. **DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'installazione della prescritta e idonea segnaletica stradale, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

7. **DI INCARICARE** gli organi di Polizia Stradale competenti della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile

del procedimento è il Sig. Piero ROSSI.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e resa nota mediante gli strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli uffici competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza e agli organi di Polizia Stradale incaricati della vigilanza.

Comune di Graffignano, 06-10-2026

IL SINDACO
F.to Dott. PIERO ROSSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazione n. 900

Si attesta che la presente ordinanza, avente per oggetto: ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN PARTE DI PIAZZA UMBERTO I, dal 08/10/2026 al 07/10/2027., viene pubblicata oggi in copia all'Albo Pretorio del Comune per 30 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Graffignano, 06-10-2026

**IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE**
F.to Dott. PIERO ROSSI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Graffignano, 06-10-2026

**IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE**
Dott. PIERO ROSSI